



Comune di Crocetta del Montello  
protocollo.comune.crocetta.tv@pecveneto.it

e per conoscenza a:

Regione Del Veneto  
geniociviletv@pec.regione.veneto.it

**OGGETTO:** Parere alla Variante n. 4 al Piano degli Interventi del Comune di Crocetta del Montello

#### IL DIRETTORE

VISTA la domanda protocollata al n. 0023476 in data 25/08/2023;

VISTO il R.D. n. 523/1904;

VISTO il R.D. n. 368/1904;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;

VISTO l'art. 166 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la D.G.R. n. 2948/09;

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il Consorzio Piave;

VISTA la L.R. 12/2009;

VISTO l'art. 36 dello Statuto Consortile;

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il "Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

PREMESSO che il Comune di Crocetta del Montello ricade per 864 ettari all'interno del perimetro di contribuzione del Consorzio, che tuttavia ricopre quasi la totalità delle aree urbanizzate;

PREMESSO che per ogni provvedimento concessorio o autorizzativo interessante i corsi d'acqua non in gestione allo scrivente Consorzio, in ordine ad attraversamenti/interferenze, consolidamento di sponde, occupazioni di corsi d'acqua e sedimenti, realizzazione di manufatti in fascia di rispetto e/o valutazioni di compatibilità idraulica con scarico di acque meteoriche è competente la Regione Veneto attraverso il Genio Civile di Treviso;

RICHIAMATI i precedenti pareri al PAT del Comune di Crocetta del Montello (prot. n. 15241 del 20/10/2010, prot. n. 25362 del 30/09/2022 e prot. n. 32305 del 20/12/2022) e al PI (prot. n. 13128 del 29/07/2015, prot. n. 639 del 12/01/2018, prot. n. 1800 del 04/02/2019 e prot. n. 16590 del 26/10/2020);

VISTA l'istruttoria redatta dal Settore Pianificazione sulla base degli elaborati allegati alla domanda di cui sopra;

### COMUNICA

parere favorevole, in merito alla Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) riferita alla Variante n. 4 al Piano degli Interventi del Comune di Crocetta del Montello, redatta ai sensi della DGR n. 2948/2009, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. In merito alle casistiche di variante degli edifici non più funzionali alla conduzione agricola del fondo, edifici abbandonati e alle attività produttive in zona impropria si rammenta che se gli interventi comportano un aumento dell'impermeabilizzazione del suolo, nel caso in cui l'edificazione esistente sia precedente all'entrata in vigore della prima DGR sull'invarianza idraulica (Delibera n. 3637 del 13/12/2002), si ritiene importante richiedere che l'incremento di superficie impermeabilizzata soggetta ad opere di compensazione idraulica sia il valore maggiore fra quello dovuto alla nuova realizzazione e quello dell'intera trasformazione non già soggetta a mitigazione per invarianza. Qualora si esegua una totale demolizione e successiva ricostruzione, risulta necessario considerare l'intera superficie impermeabilizzata post-operam, come se il terreno allo stato attuale fosse agricolo.

2. In riferimento a quanto citato all'art. 7.4 della VCI, si ricorda che la sezione tarata di scarico deve avere diametro minimo di 10 cm, salvo dimensioni giustificate da calcolo idraulico. È necessario, comunque, che l'elemento sia dotato di griglia ferma-erbe removibile per eseguire le operazioni di pulizia.

3. Si recepiscono all'art. 9.1 della VCI e, di conseguenza, all'art. 54 delle NTO le Norme tecniche di attuazione (Allegato V) del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali. In particolare, si riportino gli articoli riferiti alle aree classificate da suddetto Piano presenti nel territorio comunale.

4. Venga allineata la misura d'utilizzo dei pozzi esposta all'art. 9.1.9 lettera j della VCI (e collegato articolo 54 delle NTO) con le seguenti: un pozzo perdente di Ø 200 cm e profondità 5 m oppure due pozzi di Ø 200 cm e profondità 3 m ogni 1000 m<sup>2</sup> di superficie impermeabilizzata.

5. Venga inserito all'art. 9.1.9 lettera f della VCI (e collegato articolo 54 delle NTO) le dimensioni minime dei tombinamenti nei casi di deroga dal divieto: per l'accesso ai fondi lunghezza massima del tombinamento di 8 m e, in tutti i casi, un diametro interno che non alteri la sezione utile del canale, comunque non inferiore a 80 cm.

6. Venga integrato l'art. 73 delle NTO con le seguenti prescrizioni:

- Lungo entrambi i lati dei canali di bonifica e di irrigazione vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto di larghezza rispettivamente:
  - fino a metri 10 per i canali emissari, derivatori, principali e primari;
  - fino a metri 4 per i canali secondari;
  - fino a metri 1 per i terziari irrigui;
  - fino a metri 2 per i restanti (in base ai regolamenti di Polizia Rurale vigenti).

Tali fasce sono misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine e destinate alle operazioni di manutenzione e gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. Le conseguenti zone di rispetto sono di larghezza rispettivamente:

- fino di metri 4 per i canali emissari, derivatori, principali e primari;
- fino a metri 2 per i canali secondari;
- fino a metri 1 per i restanti.

Queste possono essere interessate solamente da colture erbacee - posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato stabile -, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario. Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904

sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie, ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi tra il limite della fascia e della zona di rispetto, cioè:

- tra metri 4 e 10 per i canali emissari, derivatori, principali e primari;
  - tra metri 2 e 4 per i canali secondari;
  - tra metri 1 e 2 per i restanti con finalità di scolo (in base ai regolamenti di Polizia Rurale vigenti).
- Lungo entrambi i lati delle condotte pluvirrigue principali, primarie e distributrici, fatto salvo quanto diversamente specificato per le singole opere o negli atti di servitù, è presente con continuità una fascia di rispetto, rispettivamente, di metri 2,5, di metri 1,5 e di metri 1, misurati dall'asse del tubo, riservata ad eventuali interventi di manutenzione e di gestione da parte del Consorzio. Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione da parte del Consorzio, ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro la fascia di rispetto succitata.

Rimane l'obbligo di richiedere al Consorzio il parere idraulico, previa presentazione di progetto esecutivo per ogni singolo intervento, prima del rilascio del permesso a costruire per qualsiasi lottizzazione ricompresa nel comprensorio, unitamente ad una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per la sicurezza idraulica e per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione (volumi di laminazione, vie di deflusso dell'acqua per garantirne la continuità, ecc.).

Cordiali saluti

**Ing. Paolo Battagion**  
Direttore

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21  
del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.

Responsabile del procedimento Ing. Anita Cisterna  
Istruttore Dott. Davide Benetel